

**Polizza multirischi dell'Agente di
assicurazione: Responsabilità Civile
e Garanzie complementari**

GRUPPO AGENTI ASSICURATIVI AMISSIMA

Scheda di Polizza n°

AGG/18/00/0001

Mod. SCHEDA AG GR GA AMISSIMA

www.cgpa-europe.it

CGPA Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Largo Castello, 28 - 44121 Ferrara
C. F. e Part. IVA 12140021002 - Codice IVASS D912R

Società di assicurazioni registrata in Lussemburgo
con n. B170142 - 41, boulevard Royal - L-2449 Lussemburgo

SCHEDA DI POLIZZA

POLIZZA N°	AGG/18/00/0001
-------------------	----------------

Periodo di assicurazione			
Data di decorrenza: ore 24 del	31/12/2018	Data di scadenza: ore 24 del	31/12/2019

CONTRAENTE

Nome/denominazione	Indirizzo e P. Iva
GRUPPO AGENTI ASSICURATIVI AMISSIMA	VIALE CERTOSA, 222 – 20156 MILANO C.F. 97742600154

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

CS1 - Responsabilità Civile Professionale (per ciascun Assicurato Titolare di Agenzia)			
Massimale per ogni sinistro	Massimale annuo	Franchigia	Retroattività
€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 250,00	Illimitata

CS2 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Dipendenti (RCO)	
Massimale per sinistro, per anno assicurativo e per ciascun Assicurato Titolare di Agenzia	
€ 3.500.000,00	

CS2.D - Precisazioni ed estensioni della garanzia RCT			
	Sottolimito di indennizzo	Franchigia	Scoperto
(ii) Interruzione di attività di terzi	€ 250.000,00	€ 250,00	10%
(vii) Cose di terzi all'interno dei locali	€ 150.000,00	Non presente	non previsto
(xii) Inquinamento accidentale	€ 150.000,00	€ 250,00	10%
Garanzia RCO		€ 1.000,00	non previsto
Garanzia RCT		€ 250,00	non previsto

CS7 - Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali del Gruppo Agenti			
Massimale per ogni sinistro	Massimale annuo	Franchigia	Retroattività
€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Non presente	illimitata

GARANZIE COMPLEMENTARI

Sono operanti soltanto quelle in corrispondenza delle quali figurano le rispettive somme assicurate o massimali.

CS3 - Responsabilità Civile degli Amministratori			
Massimale per ogni sinistro	Massimale annuo	Franchigia	Retroattività
€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00 (€ 5.000.000,00 stop loss annuo aggregato per tutti gli Assicurati Titolari di Agenzia - art. CS3.G)	€ 2.500,00	illimitata
CS4 - Infedeltà			
Somma Assicurata		Franchigia	
per sinistro/anno/Agenzia: Euro € 65.000,00 stop loss aggregato (art. CS4.F): € 650.000,00		€ 1.500,00	
CS5 - Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale			
Somma Assicurata		Franchigia	
per sinistro/anno/Agenzia: Euro € 100.000,00		€ 2.500,00	
CS6 - Responsabilità Civile del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede			
Massimale per ogni sinistro	Massimale annuo	Franchigia	Retroattività
€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.500,00	illimitata
CS8 - Tutela Legale			
Somma Assicurata		Franchigia	
Vedi art. CS8.L		Vedi art. CS8.O	

MODALITA' DI CONTEGGIO E DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società Assicuratrice, entro il **31/01** di ciascuna annualità assicurativa l'elenco definitivo dei Titolari di Agenzia assicurati, al pervenimento del quale la stessa Società Assicuratrice provvederà all'emissione di apposita appendice di "**Calcolo del premio**" annuo nei termini sotto indicati:

- per le garanzie **RC Professionale, RCT/O, RC Organi Istituzionali, RC Amministratori, Perdite Patrimoniali conseguenti ad un sinistro di RC Professionale, RC del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede**:
 - tasso lordo 0,195‰ calcolato sull'ammontare complessivo dei premi imponibili dei rami Danni e Vita afferenti il mandato Amissima;

- tasso lordo 0,21‰ calcolato sull'ammontare complessivo dei premi imponibili dei rami Danni e Vita diversi dal mandato Amissima;
- premio lordo annuo minimo: € 60.000,00;
- premio lordo annuo minimo per ciascun Titolare di Agenzia di € 100,00
- per la garanzia **Infedeltà**: tasso lordo 0,12‰ calcolato sull'ammontare complessivo dei premi imponibili, ivi compresi quelli derivanti da mandati diversi da Amissima S.p.a.
 - premio lordo annuo minimo: € 40.000,00
 - Premio lordo minimo per ciascun Titolare di Agenzia di € 60,00
- per la garanzia **Tutela Legale**:
 - premio lordo annuo per ciascuna Agenzia: € 30,00 per Agenzie con volume premi imponibili danni + vita pari o inferiori a € 500.000,00;
 - premio lordo annuo per ciascuna Agenzia: € 55,00 per Agenzie con volume premi imponibili danni + vita compresi tra € 500.001,00 ed € 1.000.000,00;
 - premio lordo annuo per ciascuna Agenzia: € 90,00 per Agenzie con volume premi imponibili danni + vita superiore a € 1.000.000,00.

Il contraente si impegna a versare il premio annuo indicato nell'appendice di "Calcolo del premio" entro il **28/02** di ciascuna annualità assicurativa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A. La garanzia prestata alla CS1 "RC Professionale" deve intendersi estesa all'attività di segnalatore di clienti, che consiste nell'informare il cliente con cui l'Agente venga in contatto dell'esistenza dei sotto elencati prodotti/servizi di Banca CARIGE, limitandosi a effettuare di essi una generica enunciazione delle caratteristiche salienti:

- "Signor Conto" e/o conto corrente di corrispondenza
 - Bancomat internazionale Carige Europay
 - Cartasì Eurocard/Mastercard/Visa
 - Contratto Internet
- POS esercenti;
- Mutui acquisto abitazioni a provati a tasso fisso, variabile e misto.

Al segnalatore è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività promozionale o di stipulazione di contratti in nome e/o per conto o nell'interesse della banca relativamente ai prodotti e servizi dalla stessa prestati. Il segnalatore, pertanto, non può:

- elencare o illustrare i prodotti e servizi stessi, descriverne le qualità o le caratteristiche;
- consegnare ai potenziali clienti materiale o moduli predisposti dalla Banca Carige ed aventi contenuto contrattuale e/o riferito ai prodotti ed ai servizi della banca stessa;
- raccogliere dagli interessati proposte contrattuali o mezzi di pagamento.

Al segnalatore è vietata qualsiasi attività di promozione finanziaria, quale definita dall'articolo 21 del D.Lgs 58/1998 e successivi provvedimenti attuativi, nonché di collocamento di prodotti e/o servizi e comunque tutte quelle attività il cui svolgimento sia riservato a soggetti particolari o sia assogettato a speciali autorizzazioni.

La presente estensione di garanzia si intende efficace a condizione che l'Assicurato abbia ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalle leggi e/o regolamenti che disciplinano tale attività.

Fermo quanto precede, la Società Assicuratrice si obbliga, fino a concorrenza del sottolimito di risarcimento sotto indicato, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'Attività raccolta di segnalatore di clienti, attività svolta nei termini delle leggi che la regolano.

La garanzia comprende anche il risarcimento dei danni provocati a terzi dai collaboratori dell'Assicurato nell'espletamento degli atti meramente esecutivi e preparatori nella raccolta delle segnalazioni sopra citate.

Tale estensione di garanzia deve intendersi prestata entro un sotto limite di risarcimento, compreso nel massimale della garanzia di RC Professionale indicato a pag. 2 della presente Scheda di polizza, di € 50.000,00 per sinistro, per anno assicurativo e per ciascun Assicurato titolare di Agenzia, e previa applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia a carico dell'Assicurato di € 2.500,00 per ciascun danneggiato.

L'Assicurazione non vale per:

- 1) le perdite patrimoniali cagionate a terzi dall'Assicurato dopo la revoca del mandato e/o incarico e/o autorizzazione all'esercizio dell'attività esercitata;
- 2) azioni dolose commesse dall'assicurato nonché da dipendenti e/o collaboratori in genere;
- 3) per qualsiasi richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze

assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

- operazioni sul capitale/ricapitalizzazioni;
 - liquidazioni o vendite di beni;
 - azioni o quote societarie in genere;
- 4) per qualsiasi richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
- disponibilità di fondi;
 - proprietà immobiliari o personali di beni e/o merci;
 - qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;

5) per le perdite patrimoniali a qualsiasi titolo arrecate a Banca CARIGE.

B. La definizione di "Introiti lordi" prevista alla voce 8) della Sez. Prima del Mod. Pol. AG GR GA AMISSIMA, deve intendersi annullata e così sostituita: "**L'ammontare complessivo dei premi imponibili dei rami Danni e Vita**";

C. Relativamente alla garanzia CS1 "RC Professionale" e CS6 "RC del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede", la presente polizza deve intendersi prestata a II° rischio (e quindi con espressa inapplicabilità di quanto disposto dall'art. 1910 cod. civ.) per i sinistri che risulteranno essere garantiti da una polizza precedentemente stipulata dall'Assicurato Titolare di Agenzia (direttamente o per il tramite di un Gruppo Agenti) con altra Società Assicuratrice.

Pertanto, la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza opererà:

- in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite patrimoniali che eccede l'ammontare indennizzabile ai sensi della polizza precedentemente stipulata dall'Assicurato Titolare di Agenzia (direttamente o per il tramite di un Gruppo Agenti) con altra Società Assicuratrice;
- in differenza di condizioni (DIC) se la polizza stipulata dall'Assicurato Titolare di Agenzia (direttamente o per il tramite di un Gruppo Agenti) con altra Società Assicuratrice non copre le perdite patrimoniali che sono invece indennizzabili ai sensi della presente polizza.

D. Fermo quanto sopra disposto, la Società Assicuratrice si impegna a prestare la necessaria assistenza nella corretta gestione dei sinistri che riguarderanno la garanzia "postuma" prestata in I° rischio dal precedente assicuratore. Pertanto,

tutti i sinistri dovranno essere denunciati esclusivamente alla Società Assicuratrice, ivi compresi quelli che colpiranno la predetta garanzia "postuma", che provvederà a gestirli fornendo adeguato supporto all'Assicurato titolare di agenzia nella trattazione del sinistro nei confronti del precedente assicuratore;

- E. Relativamente a quanto previsto alla Condizione Speciale CS4 "Infedeltà", la copertura assicurativa deve intendersi prestata – nell'ambito delle somme assicurate indicate nella presente scheda di polizza - anche per i sinistri originati da un fatto dannoso, come definito alla lettera c) della clausola CS4.A, commesso da un soggetto iscritto alla sez. B del RUI con il quale l'Assicurato Titolare di Agenzia ha in essere una regolare lettera di collaborazione debitamente ratificata dalla Impresa di assicurazione con la quale l'Assicurato ha sottoscritto il contratto di agenzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005). In mancanza di ratifica dell'Impresa di Assicurazione la presente estensione di garanzia non è operante.

La presente estensione di garanzia viene prestata senza alcuna efficacia retroativa pertanto sarà operante per fatti dannosi posti in essere in data successiva a quella di decorrenza indicata nella presente Scheda di polizza.

Ai fini della operatività della presente estensione di garanzia, l'Assicurato titolare di Agenzia è tenuto:

- al rispetto sia di quanto previsto alla CS4, sia delle disposizioni (protocolli e procedure) dettate dalla Impresa mandante in materia di gestione dei rapporti di collaborazione tra Assicurato titolare di Agenzia e soggetto iscritto in sez. B del RUI;
- ad esperire con diligenza l'azione nei confronti del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19 del 30.01.2009, nel rispetto dei termini e delle condizioni poste dal Fondo per l'ottenimento del risarcimento del danno;
- a dimostrare di aver versato alla Impresa di assicurazioni mandante l'importo costituito dalla sommatoria dei premi non rimessigli dal soggetto iscritto alla sez. B del RUI.

Il mancato adempimento anche di una sola delle tre condizioni sopra riportate determina l'inoperatività della presente estensione di garanzia.

L'Assicurato titolare di Agenzia ha diritto di ottenere dalla Società Assicuratrice il pagamento dell'importo dovuto in conseguenza del sinistro, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza e al netto della franchigia sotto indicata, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
- l'Assicurato titolare di Agenzia abbia correttamente adempiuto a quanto previsto ai punti 1), 2) e 3) sopra indicati;
- il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione non abbia provveduto, entro 90 gg. dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19 del 30.01.2009, al risarcimento del danno. In tal caso, l'Assicurato titolare di Agenzia dovrà comunque continuare l'azione nei confronti del Fondo di garanzia e, nel caso in cui tale azione si concluda con il risarcimento del danno, lo stesso Assicurato titolare di Agenzia si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società assicuratrice entro 10 gg. dalla data di avvenuto risarcimento del danno da parte del Fondo di garanzia.

In caso di sinistro, la Società assicuratrice si impegna a garantire l'indennizzo nei limiti della parte del danno che residuerà all'esito dell'intervenuto indennizzo da parte del Fondo. Rimarrà a carico di ciascun Assicurato titolare di Agenzia, a titolo di franchigia, l'importo di Euro 5.000,00;

- F. La CS6 "RC del Consulente Finanziario abilitato all'attività fuori sede (ivi compreso il credito al consumo senza iscrizione all'OAM)" viene prestata per gli assicurati i cui nominativi dovranno essere indicati entro il 28/02 di ciascuna annualità assicurativa, pena l'inoperatività della garanzia;
- G. Nuove adesioni agenziali: fermo quanto previsto alla definizione n. 2 "Assicurato", si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società Assicuratrice, dal momento della iscrizione al Contraente, tutti gli Assicurati titolari di agenzia, compresi quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24 della data di firma del mandato agenziale, purché entro 45 giorni non comunichino per iscritto al Contraente la loro volontà di non aderire alla presente polizza. Nel caso di subentro agenziale, la garanzia assicurativa sarà automaticamente operante per l'Assicurato titolare di agenzia subentrante, senza che ciò comporti la necessità di versamento di alcun premio anticipato e senza onere di comunicazione alla Società Assicuratrice, a condizione che l'Assicurato titolare di agenzia subentrante, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del mandato agenziale, provveda alla iscrizione alla Contraente. Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativi il Contraente si impegna ad inviare riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle variazioni eventuali intercorse.

Fermo il resto.

CGPA EUROPE S.A.
IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA



Il CONTRAENTE



Il Contraente dichiara, e la Società Assicuratrice prende atto, di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione del contratto, di quanto previsto nelle Condizioni Generali e Speciali di polizza (Mod. POL. AG GR GA AMISSIMA), nonché dei documenti contenuti nel Fascicolo Informativo (Mod. FASC AG GR).

CGPA EUROPE S.A.
IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA



Il CONTRAENTE



Polizza emessa a

FERRARA

il

28/12/2018

DISPOSIZIONI APPROVATE SPECIFICAMENTE

Sulla base di quanto indicato nella Sezione Sesta di polizza (Mod. POL AG GR GA AMISSIMA) ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente dichiara, anche per conto di ciascuno dei soggetti rientranti nelle definizioni di Assicurato, di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli e paragrafi delle condizioni contrattuali:

Condizioni Generali - sezione Seconda:

1. Art. 3.E "Recesso da parte della Società Assicuratrice"
2. Art. 3.G "Cessazione automatica delle garanzie"
3. Art. 4 "Conteggio e pagamento del premio" (Regolazione)
4. Art. 5 "Avviso di sinistro e obblighi delle parti"

Condizioni Speciali - sezione Terza:

5. CS1.C "Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività"
6. CS1.D "Copertura postuma"
7. CS2.D.3 (Clausola di secondo rischio)
8. CS3.C "Forma della garanzia: «Claims Made» – retroattività"
9. CS3.D "Copertura postuma"
10. CS3.G "Massima esposizione della Società Assicuratrice per ciascuna annualità assicurativa"
11. CS4.D "Gestione dei sinistri – Obblighi dell'assicurato"
12. CS4.F "Massima esposizione della Società Assicuratrice per ciascuna annualità assicurativa"
13. CS5.C.3 "Calcolo dell'indennità" (Clausola compromissoria)
14. CS5.D "Altre condizioni"
15. CS6.B.3 (Clausola di secondo rischio)
16. CS6.C "Forma della garanzia: «Claims Made» - retroattività"
17. CS6.D "Copertura postuma"

Condizioni Speciali - sezione Quarta:

18. CS7.C "Forma della garanzia: «Claims Made» - retroattività"
19. CS7.D "Copertura postuma".

Condizioni Speciali - sezione Quinta:

20. CS8.L "Massima esposizione della Società Assicuratrice per ciascuna annualità assicurativa"
21. CS8.N "Gestione del caso assicurativo: fase stragiudiziale"
22. CS8.O "Gestione del caso assicurativo: fase giudiziale - franchigie"
23. CS8.R "Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – arbitrato"

Il CONTRAENTE



Il Contraente dichiara altresì di aver consegnato a ciascun Assicurato titolare di agenzia, prima della adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione (Mod. POL AG GR GA AMISSIMA).

Il CONTRAENTE

